

AVVERA PROTEZIONE INCENDIO

ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE
FACOLTATIVA COLLEGATA AI CONTRATTI DI
MUTUO CONCESSI DA CREDITO EMILIANO S.P.A.

Polizza collettiva N. 90000030ZV di Credemassicurazioni S.p.A.

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Avvera Protezione Incendio) – Edizione CRSMO03884DUE022
- **Documento Informativo Precontrattuale** Aggiuntivo (DIPA Avvera Protezione Incendio) – Edizione CRSMO03884DUE0226
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO03884T0226
- Fac - Simile del Modulo di Adesione

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSMO03884T0226
Data di ultimo aggiornamento 10 febbraio 2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa offre la copertura assicurativa contro il rischio che il fabbricato assicurato possa essere distrutto o danneggiato, totalmente o parzialmente, da una serie specifica di eventi ed è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano.



Che cosa è assicurato?

Le prestazioni previste da Avvera Protezione Incendio sono le seguenti:

Garanzia Incendio

Indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:

- ✓ incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- ✓ caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali; bang sonico;
- ✓ urto di veicoli stradali;
- ✓ rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento.

Garanzie Integrative

- ✓ atti vandalici ed eventi socio-politici;
- ✓ eventi atmosferici;
- ✓ fenomeno elettrico.

Le garanzie sono proposte opportunamente abbinate nei seguenti pacchetti:

- **INCENDIO BASE**, si compone delle coperture che fanno capo alla **Garanzia Incendio**;
- **INCENDIO E GARANZIE INTEGRATIVE**, si compone delle coperture che fanno capo alla **Garanzia Incendio** e alle **Garanzie Integrative**.



Che cosa non è assicurato?

Tutte le garanzie:

- ✗ fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

Per la **Garanzia Incendio** i danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche; subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Per la **garanzia Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici** i danni:

- ✗ di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ di scritte o imbrattamento tranne quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato.

Per la garanzia **Eventi Atmosferici** i danni: di inondazione o frana.

- ✗ Per i danni causati, nello specifico a seguito di sovraccarico di neve, i danni causati:
 - da valanghe e slavine;
 - da gelo, ancorché conseguente al sovraccarico di neve;a lucernari, vetrate e serramenti in genere e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Per la garanzia **Fenomeno Elettrico** i danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche; subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ causati da difetti di materiali e di fabbricazione o dovuti a usura, corrosione e inadeguata manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie **Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici**, **Eventi Atmosferici** e **Fenomeno Elettrico** sono sottoposte ad una franchigia di € 156 per ogni singolo sinistro.
- ! I danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, rientranti nella garanzia **Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici**, sono garantiti con il limite del 50% della somma assicurata.
- ! La garanzia **Fenomeno Elettrico** copre per uno o più sinistri che avvengano nell'anno assicurativo, una somma pari al 10% della somma assicurata, con un massimale di € 7.800.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte, precise e complete sul rischio da assicurare (caratteristiche del fabbricato) e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite bonifico bancario o addebito sul c/c bancario. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento. L'assicurazione ha una durata pari a quella del contratto di mutuo, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, fino ad un massimo di 426 mesi (35 anni e 6 mesi).



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, puoi recedere annualmente con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Nel caso in cui la copertura assicurativa è stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, puoi recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.

Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini suindicati o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni o inviare una comunicazione al recapito PEC di Credemassicurazioni o recarti presso la filiale dell'intermediario dove hai sottoscritto l'assicurazione. In questi casi, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso non è addebitato alcun costo.

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: **Avvera Protezione Incendio**

Data di realizzazione: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente e l'Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel.800 27.33.36; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it.
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

La copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di Fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato; l'assicurazione è prestata a condizione che l'edificio:

✓ È costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne

✓ È destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici
Si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione

Sono operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di adesione; l'impegno di Credemassicurazioni è definito in base ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Non rientrano tra i beni assicurabili:

- ✗ l'area su cui sorge il fabbricato, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi;
- ✗ gli immobili in costruzione;
- ✗ il contenuto del fabbricato.

La **Garanzia Incendio** non indennizza i danni:

- ✗ causati o agevolati con dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi;
- ✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

	<p>La garanzia Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati o agevolati con dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; ✗ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata; ✗ di inondazione o frana. <p>La garanzia Eventi Atmosferici non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata; ✗ alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete. ✗ Per i danni causati, nello specifico a seguito di sovraccarico di neve, i danni causati: ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. <p>La garanzia Fenomeno Elettrico non indennizza i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati o agevolati con dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; ✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
--	---

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni

Garanzia Incendio	Limiti di indennizzo
Maggiori spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> - Mancato godimento per perdita delle pigioni - Spese di trasloco - Costi ed oneri che devono comunque gravare sull'Aderente e che lo stesso deve pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo o per altri oneri conseguenti al Sinistro 	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici	Limiti di indennizzo
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza

A chi è rivolto questo prodotto?

Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai contratti di mutuo riferiti alla clientela privata di Credito Emiliano ed è rivolta a tutelare il valore del fabbricato dai danni provocati da una serie specifica di eventi (quali, ad esempio: incendio, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, atti vandalici, sovraccarico neve).

Quali costi devo sostenere?

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	45%
Altri costi	10%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html . La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.


REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica), in merito a questa pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet al seguente link https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se prima della stipula o del rinnovo del contratto hai fornito informazioni sul tuo stato di salute relative a patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva, puoi inviare tempestivamente a Credemassicurazioni, o all'intermediario, la certificazione che ti è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



AVVERA PROTEZIONE INCENDIO

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo concessi da Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva N. 90000030ZV di Credemassicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI

- Glossario
- Modulo di Adesione (fac simile)

da consegnare al potenziale Aderente prima della sottoscrizione del contratto e da leggere attentamente.

INTRODUZIONE

Avvera Protezione Incendio è un *Contratto facoltativo* che ti tutela dai rischi derivanti dalla distruzione o danneggiamento, totale o parziale, del *Fabbricato* assicurato al verificarsi di determinati eventi ed è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Hai sottoscritto un finanziamento con Credito Emiliano
- Il **Fabbricato** che vuoi assicurare è:
 - Costruito in materiali **Incombustibili**, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del **30%** di materiali combustibili nelle pareti esterne
 - Destinato per almeno il **50%** della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Non hai sottoscritto un finanziamento con Credito Emiliano
- Il **Fabbricato** che vuoi assicurare non è una civile abitazione
- Il **Fabbricato** che vuoi assicurare **NON** è:
 - Costruito in materiali **Incombustibili**, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del **30%** di materiali combustibili nelle pareti esterne
 - Destinato per almeno il **50%** della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono le norme che regolano il *Contratto* in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

La **SEZIONE "INCENDIO"** contiene le garanzie per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di *Incendio*, *Esplosione*, *Implosione*, Bang sonico.

La **SEZIONE "GARANZIE INTEGRATIVE"** contiene le garanzie per i danni causati al *Fabbricato* in conseguenza di Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici, Eventi Atmosferici, *Fenomeno Elettrico*.

La **SEZIONE "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO"** contiene informazioni necessarie in caso si verifichi un *Sinistro*. Vengono illustrate le modalità di denuncia di un *Sinistro*, la procedura per la determinazione del danno e altro ancora.

È obbligatorio l'acquisto delle garanzie della sezione "*Incendio*".

Sono operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel *Modulo di Adesione*.

Ti ricordiamo che:

- Il contenuto del *Fabbricato* non è assicurato con il presente *Contratto*.
- Il pagamento del *Sinistro* è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che troverai in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.





HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio clienti

(attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 - 27.33.36

Indice

GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE	1
 2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	2
 3 DURATA DELLA COPERTURA	2
 4 RECESSO	2
 5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
 6 DOVE VALE LA COPERTURA	3
 7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	3
 8 ALTRE INFORMAZIONI	5
 9 COMUNICAZIONI	5
SEZIONE INCENDIO	6
GARANZIA INCENDIO	6
 10 CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
 11 CHE COSA NON È ASSICURATO	6
 12 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	7
SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE	8
GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI	8
 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
 14 CHE COSA NON È ASSICURATO	8
 15 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	8
GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI	9
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	9
 17 CHE COSA NON È ASSICURATO	9
 18 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	10
GARANZIA FENOMENO ELETTRICO	10
 19 CHE COSA POSSO ASSICURARE	10
 20 CHE COSA NON È ASSICURATO	11
 21 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	11
SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	12
 22 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	12
ALLEGATI	
FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE	
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nel *Contratto* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ADERENTE

Soggetto che, avendo stipulato un *Contratto di Mutuo* con il *Contraente*, ha sottoscritto il *Modulo di Adesione* alla copertura assicurativa.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione dell'*Aderente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*

ASSICURATO

La persona fisica, residente in Italia, protetta dall'*Assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Contratto di assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la polizza di *Assicurazione*.

CONTRATTO

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina lo stesso con *Credemassicurazioni*.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato tra il *Contraente* e l'*Aderente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dal *Contraente* all'*Aderente*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

Indica l'intero immobile, o porzione di esso, la cui ubicazione è riportata sul *Modulo di Adesione*.

Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (come cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, come porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelevisive, antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all'aperto e gli impianti sportivi. Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.

Il contenuto del fabbricato non è assicurato con il presente *Contratto*.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile sul danno totale che rimane a tuo carico e che quindi non viene pagata da *Credemassicurazioni*.

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILE

Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Il legno lamellare è considerato *materiale incombustibile* ai fini dell'*Assicurazione*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* a seguito del verificarsi di un *Sinistro* indennizzabile.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, o che presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano S.p.A. che si avvale di Avvera S.p.A sulla base di apposito accordo di collaborazione orizzontale.

MODULO DI ADESIONE

Modulo sottoscritto dall'*Aderente* per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal *Contraente*; il Modulo di Adesione indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità dell'*Assicurazione*.

PREAMMORTAMENTO

Periodo iniziale del *Contratto di Mutuo* durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota di interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale del *Contratto di Mutuo* rimane invariato.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dall'*Aderente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla copertura prestata con il *Contratto*.

RECESSO

Diritto dell'*Aderente* di recedere dal contratto di *Assicurazione* e farne cessare gli effetti.

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Aderente* ha stabilito la dimora abituale.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna di fluidi, non dovuto ad *Esplosione*; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dal *Contratto* e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa *Prestazione Assicurata* se ricorrono i presupposti di cui alle Condizioni di Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *Modulo di Adesione*, in base al quale è stipulata l'*Assicurazione* e che rappresenta il limite di *Indennizzo* che *Credemassicurazioni* dovrà pagare a termini di *Contratto* per determinate garanzie.

VALORE A NUOVO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato*, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo del bene assicurato. Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati gli articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ARTICOLO 1910 CODICE CIVILE - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

“Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.”

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DELL'ADERENTE

1.1 DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

L'Aderente deve fornire a Credemassicurazioni le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio in modo preciso e completo. Se non adempie consapevolmente o con colpa grave in merito a fatti che conosce o può normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e l'Assicurato può perdere il diritto all'Indennizzo (come previsto dall'articolo 1892 del Codice Civile).

Se lo stesso non adempie, ma inconsapevolmente o senza colpa grave o su fatti che non conosce e che non poteva verificare, Credemassicurazioni può recedere dal contratto (come previsto dall'articolo 1893 del codice civile).

Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che l'Aderente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio, calcolare il Premio dovuto che possa tutelare l'Assicurato al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, Credemassicurazioni ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i Premi versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'Indennizzo o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Qualora l'Aderente trasferisce la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo deve comunicare immediatamente a Credemassicurazioni e, come indicato al successivo art. 3.2 – Cessazione del Contratto, le garanzie cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. L'Aderente se non comunica immediatamente a Credemassicurazioni tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, deve tenere indenne Credemassicurazioni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che può derivare da tale inadempimento.

1.2 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipula del Contratto, l'Aderente deve darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Credemassicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Articolo 1898 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che l'Aderente informi Credemassicurazioni di ogni variazione legata al Fabbricato assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché Credemassicurazioni possa verificare il Premio dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente.

Nel caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Aderente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

1.3 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Aderente è esonerato, al momento dell'adesione al Contratto, dall'obbligo di dichiarare a Credemassicurazioni eventuali polizze da lui stipulate per gli stessi rischi.

In caso di Sinistro, l'Aderente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.



2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Il *Contratto* opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato e a condizione che il *Fabbricato* sia:

- A. Costruito in materiali *Incombustibili*, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
- B. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici

In caso la copertura assicurativa si riferisce ad una porzione di *Fabbricato*, le caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B, devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

L'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* assicurato si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.

2.2 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 22.3 – Determinazione del danno, risulta che il valore del bene assicurato eccedeva, al momento del *Sinistro*, la *Somma Assicurata*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* e il valore del bene risultante al momento del *Sinistro*.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, la regola proporzionale non trova applicazione qualora il valore del bene assicurato non superi del 20% la *Somma Assicurata*.

Se il limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per l'eccedenza.



3 DURATA DELLA COPERTURA

3.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

Il *Contratto* ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel *Modulo di Adesione* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Il presente *Contratto* ha una durata pari a quella del *Contratto di Mutuo* al quale l'assicurazione è abbinata, comprensiva dell'eventuale periodo di *Preammortamento*, fino ad un massimo di 426 mesi (35 anni e 6 mesi).

3.1 CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il *Contratto* cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. Esercizio del Diritto di Recesso
- b. Trasferimento della residenza dell'Aderente fuori dal territorio italiano
- c. Scadenza delle coperture nel giorno indicato nel Modulo di Adesione
- d. Mancato pagamento del *Premio*, come indicato al successivo articolo 5.1 - Pagamento del *Premio*.



4 RECESSO

4.1 FACOLTÀ DI RECESSO

L'*Aderente* ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di *Decorrenza* dell'assicurazione. Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal *Contratto* con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* ha ricevuto la comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* è rimborsato all'*Aderente* il *Premio* versato, al netto delle imposte di legge.

Nel caso in cui la copertura assicurativa è stipulata a seguito di un *Contratto di Mutuo*, l'*Aderente* può recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita che rispetti le caratteristiche richieste dalla banca mutuataria.

4.2 RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO

L'*Aderente* può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza del *Contratto*.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitata la facoltà di *Recesso*, è rimborsato all'*Aderente* il *Premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura assicurativa non ha avuto effetto. L'importo da restituire è determinato con le modalità indicate all'art. 7.1 - Eventi relativi al *Contratto di Mutuo*.

4.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare il diritto di *Recesso*, l'*Aderente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 4.1 e 4.2:

- v. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni*, a tale fine fa fede la data di ricezione della raccomandata
- vi. Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*
- vii. Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto l'*Assicurazione*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non viene addebitato alcun costo a carico dell'*Aderente*.



5 INFORMAZIONI SUL PREMIO

5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dall'*Aderente* all'atto di erogazione del *Contratto di Mutuo*. Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni*.

L'importo corrispondente al *Premio* da pagare è riportato nel *Modulo di Adesione* alla voce "*Premio unico*".

Il *Contraente* incassa il *Premio* relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell'*Aderente* per conto di *Credemassicurazioni* in forza di un mandato all'incasso del *Premio* conferito da *Credemassicurazioni* al *Contraente*. Il pagamento, effettuato secondo le modalità indicate, costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

5.2 REGIME FISCALE

Al *Contratto* è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).



6 DOVE VALE LA COPERTURA

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

Il *Contratto* vale per i *Fabbricati* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.



7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

EVENTO RELATIVO AL CONTRATTO DI MUTUO	EFFETTO SULL'ADESIONE
Estinzione anticipata totale	Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale del <i>Contratto di Mutuo</i> , l' <i>Aderente</i> può comunicare di mantenere in essere l'assicurazione o ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di <i>Premio</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge). In mancanza di comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di <i>Assicurazione</i> deve intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del <i>Contratto di Mutuo</i> .

Portabilità	Nell'ipotesi di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità"), l' <i>Aderente</i> può comunicare di mantenere in essere l'assicurazione o ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di <i>Premio</i> pagato (al netto delle eventuali imposte di legge). In mancanza di comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di <i>Assicurazione</i> deve intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del <i>Contratto di Mutuo</i> .
Rinegoziazione	L'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
Estinzione anticipata parziale	L'assicurazione continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.

7.1 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo*, l'*Aderente* può comunicare a *Credemassicurazioni* la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione deve essere inoltrata a *Credemassicurazioni*, per il tramite del *Contraente*, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del *Contratto di Mutuo*.

In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il *Contratto* deve intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del *Contratto di Mutuo*.

In tal caso all'*Aderente*, viene restituita la parte di *Premio* Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del *Contratto di Mutuo* fino alla scadenza dell'*Assicurazione*). Essa è calcolata per il premio puro (definito come la differenza tra il *Premio* Unico, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura e del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.

$$\text{Premio Unico imponibile} \quad * \quad \frac{\text{Durata Residua}}{\text{Durata Assicurazione}}$$

Dove:

Premio Unico imponibile è il *Premio* Unico pagato al netto delle imposte

Durata Residua è il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*Assicurazione* e la data di scadenza della stessa

Durata Assicurazione è il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*Assicurazione*

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo*

Pacchetto: <i>INCENDIO</i> e GARANZIE INTEGRATIVE	-
Decorrenza dell' <i>Assicurazione</i>	31/03/2024
Scadenza dell' <i>Assicurazione</i>	31/03/2044
Capitale Assicurato	100.000,00 €
<i>Premio</i> Unico pagato	801,96 €
Imposte (non rimborsabili)	145,96 €
<i>Premio</i> Unico imponibile	656,00 €
Data estinzione anticipata totale	16/07/2027
Importo da restituire all'<i>Aderente</i>	€ 548,04

In caso di risoluzione anticipata dell'*Assicurazione*, viene restituito all'*Aderente* l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

7.2 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO

Nel caso di “portabilità” del *Contratto di Mutuo*, l’Aderente può comunicare a *Credemassicurazioni* la propria volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tale comunicazione deve essere inoltrata a *Credemassicurazioni*, per il tramite del *Contraente*, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In mancanza di tale comunicazione cessano tutte le coperture assicurative e il contratto di *Assicurazione* deve intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di trasferimento del *Contratto di Mutuo*.

In tal caso all’Aderente è restituita la parte di *Premio* Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (cioè dalla data di estinzione del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente* - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’*Assicurazione*).

L’importo da restituire è determinato con le modalità indicate al precedente art. 71.

7.3 RINEGOZIAZIONE - ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO

In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008), ovvero di estinzione anticipata parziale del *Contratto di Mutuo* stipulato con il *Contraente*, le coperture assicurative continuano per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.



8 ALTRE INFORMAZIONI

8.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo dell’Aderente.

8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia, salvo in caso di dolo e purché l’Aderente a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Aderente deve rispondere a norma di legge.

Articolo 1916 del Codice Civile: cosa vuol dire?

L’Assicurato può ricevere l’indennizzo a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.



9 COMUNICAZIONI

9.1 COMUNICAZIONI DELL’ADERENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente *Contratto*, tutte le comunicazioni dell’Aderente a *Credemassicurazioni* devono essere effettuate in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

9.2 INFORMATIVA ALL’ADERENTE

Credemassicurazioni trasmette le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo di *Residenza* dell’Aderente.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e l’Aderente può avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

9.3 AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), l'*Aderente* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del premio successivo al primo (se previsto)
- Inoltrare la denuncia di un *Sinistro*

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA INCENDIO



10 CHE COSA POSSO ASSICURARE

10.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato causati:

- Da *Incendio*, fulmine, *Implosione*, *Esplosione* e *Scoppio*
- Da caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- Da bang sonico determinato da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica
- Da urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'*Aderente* né in suo uso o servizio
- Da fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse
- Da rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- Allo scopo di impedire o di arrestare l'*Incendio*

Gli eventi sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave dell'*Aderente*, dei familiari conviventi o delle persone di cui l'*Aderente* debba rispondere a norma di legge
- Dolo delle persone di cui l'*Aderente* deve rispondere a norma di legge

10.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Contratto*, corrisponde all'*Assicurato* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Adesione* alla voce "capitale assicurato".

La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero* ed il valore è determinato dal *Valore a Nuovo*.

11 CHE COSA NON È ASSICURATO



11.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Causati o agevolati con dolo dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi
- Causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, *Atti di Terrorismo* o sabotaggio
- Causati da *Esplosioni* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- Causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche

- Subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un'eruzione vulcanica, l'abitazione è danneggiata dalla cenere e dalla lava.



12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

12.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, relativi alla garanzia "Incendio".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Contratto*, come da tabella seguente:

ART. 10.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di <i>Indennizzo</i>
Maggiori spese sostenute per: <ul style="list-style-type: none"> - Mancato godimento per perdita delle pigioni - Spese di trasloco - Costi ed oneri che devono comunque gravare sull'<i>Aderente</i> e che lo stesso deve pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo o per altri oneri conseguenti al <i>Sinistro</i> 	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Contratto</i>
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del <i>Sinistro</i>	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Contratto</i>

Esempio

Sinistro: Incendio del Fabbricato assicurato.

Capitale Assicurato Indicato nel *Modulo di Adesione*: 150.000 €

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Indennizzo
<i>Incendio parziale del Fabbricato assicurato</i>	€ 50.000	<i>Somma Assicurata Fabbricato</i>	€ 50.000
Spese per Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	€ 6.000	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Contratto</i> 50.000 x 10% = 5.000 €	€ 5.000

Totale *Indennizzo*: 55.000 €



SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE

GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIO-POLITICI



13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

13.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato verificati in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di Terrorismo.

Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i Sinistri determinatisi per colpa grave dell'Aderente e/o dei suoi familiari conviventi.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto, la presente garanzia è operante solo per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre polizze assicurative.

13.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Contratto, corrisponde all'Assicurato un importo, che prevede un limite di Indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Adesione alla voce "capitale assicurato" e l'applicazione di una Franchigia, indicata all'art. 15.1 - Limiti d'Indennizzo e Franchigie.

La forma di assicurazione prevista per il Fabbricato è a Valore Intero ed il valore è determinato dal Valore a Nuovo.

14 CHE COSA NON È ASSICURATO



14.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati o agevolati con dolo dell'Aderente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi
2. Di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati
3. Di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
4. Di Fenomeno Elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi
5. Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata
6. Di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del Fabbricato assicurato

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



Alcuni vandali imbrattano con della vernice spray i muri esterni del Fabbricato

15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI




15.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i Limiti di Indennizzo relativi alla garanzia "Atti Vandalici ed Eventi socio-politici".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Contratto, come da tabella seguente:

ART. 13.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici	€ 156 per ogni <i>Sinistro</i>	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i>
Atti di <i>Terrorismo</i>	€ 156 per ogni <i>Sinistro</i>	50% della <i>Somma Assicurata</i>
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del <i>Sinistro</i>	-	10% dell' <i>Indennizzo</i> pagabile a termini di <i>Contratto</i>

Esempio

	Durante una manifestazione, alcuni manifestanti danneggiano gli scuri del <i>Fabbricato</i> assicurato				
	Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di Indennizzo	Indennizzo
	Riparazione scuri danneggiati	€ 270	€ 156	Somma Assicurata <i>Fabbricato</i>	€ 114

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI



16 CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da eventi atmosferici come:

1. Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria
2. Causati da caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze
3. Bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché conseguente e avvenuto insieme a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1
4. Sovraccarico di neve, compresi i danni da bagnamento purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal peso della neve

16.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Contratto*, corrisponde all'*Assicurato* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Adesione* alla voce "capitale assicurato", e l'applicazione di una *Franchigia* indicata all'art. 18.1 - Limiti d'*Indennizzo* e *Franchigie*.

La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero* ed il valore è determinato dal *Valore a Nuovo*.

17 CHE COSA NON È ASSICURATO



17.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Di inondazione o frana conseguenti agli eventi di cui all'art. 16.1 - Rischio Assicurato
- Di *Fenomeno Elettrico* a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi
- Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata

Inoltre, per i danni causati a seguito di sovraccarico di neve, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati:

- Da valanghe e slavine
- Da gelo, anche se conseguente al Sovraccarico di neve
- A fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del 26.02.82), aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro contenuto
- A lucernari, vetrate e serramenti in genere e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei *Fabbricati* in seguito al sovraccarico di neve

Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di una inondazione, l'acqua penetra nel *Fabbricato* danneggiando il parquet



18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

18.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia “Eventi Atmosferici”.

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Contratto*, come da tabella seguente:

ART. 16.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Eventi Atmosferici	156 €	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i>

Esempio



Durante un temporale, la grandine danneggia le tapparelle e diverse tegole del tetto. Il capitale assicurato indicato nel *Modulo di Adesione* è pari a 150.000 €

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Indennizzo
Danneggiamento tapparelle, tegole	€ 5.500	€ 156	€ 5.344

GARANZIA FENOMENO ELETTRICO



19 CHE COSA POSSO ASSICURARE

19.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurato da *Fenomeno Elettrico* agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione.

Credemassicurazioni corrisponde l'*Indennizzo* liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i *Sinistri* determinatisi per colpa grave dell'*Aderente* e/o dei suoi familiari conviventi.

19.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Contratto*, corrisponde all'*Assicurato* un importo che prevede un limite di *Indennizzo* di Euro 7.800 per annualità assicurativa con un massimo del 10% della *Somma Assicurata*.

La forma di assicurazione prevista per il *Fabbricato* è a *Valore Intero* ed il valore è determinato dal *Valore a Nuovo*.



20 CHE COSA NON È ASSICURATO

20.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Causati o agevolati con dolo dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi
- Causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, *Atti di Terrorismo* o sabotaggio
- Causati da *Esplosioni* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- Causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche
- Subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- Causati da difetti di materiali e di fabbricazione o dovuti a usura, corrosione e inadeguata manutenzione



21 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

21.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella le *Franchigie* e i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia "*Fenomeno Elettrico*".

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Contratto*, come da tabella seguente:

ART. 25.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
<i>Fenomeno Elettrico</i>	€ 156 per ogni <i>Sinistro</i>	10% della <i>Somma Assicurata</i> con il limite di 7.800 € per anno assicurativo

Esempio

Un corto circuito danneggia l'impianto di allarme e i pannelli fotovoltaici e solari termici.

Il Capitale Assicurato indicato nel *Modulo di Adesione* è pari a 150.000 €.



Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Impianto di Allarme	€ 2.000	156 €	150.000 x 10% = 15.000 Il limite massimo è 7.800 € per anno assicurativo	€ 3.644
Pannelli di impianti fotovoltaici e solari termici	€ 1.800			

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



22 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

22.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'*Aderente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare all'*Aderente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Contratto* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

22.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'*Assicurato* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it

Tale modulo di denuncia può essere presentato al *Contraente*, oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata - Home Insurance* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

Inoltre, l'*Assicurato* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge
- In caso di *Sinistro* presumibilmente doloso, o su richiesta di *Credemassicurazioni*, presentare la denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di *Credemassicurazioni*
- Conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia
- Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova

22.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che il *Fabbricato* assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del *Sinistro* è ottenuto sulla base del criterio stabilito agli artt. 10.2, 13.2, 16.2, 19.2 - *Somme Assicurate* (per le rispettive garanzie), l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo la parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

L'importo massimo liquidabile non può comunque essere superiore al capitale assicurato indicato sul *Modulo di Adesione*. Da tale *Indennizzo* sono detratte le *Franchigie* previste dal *Contratto* (così come indicate agli artt. 15.1, 18.1, 21.1)

Nel caso di *Assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità viene calcolata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto di scoperti e/o *Franchigie* eventualmente previsti nel *Contratto*, che quali sono detratti successivamente dall'importo così calcolato.

22.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con l'*Aderente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dall'*Aderente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

22.5 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a. Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
- b. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *Sinistro*, esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- c. Verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro* (art. 22.2 – Obblighi in caso di *Sinistro*)
- d. Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati
- e. Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle parti

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza e di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

22.6 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'*Indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo è corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

22.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'*Assicurato* sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *Sinistro* non sia stato causato o agevolato con dolo dell'*Aderente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi.

22.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Aderente* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.



Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.

Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000030ZV

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Dati relativi al Contratto di Mutuo

n.	preammortamento (mesi)
----	------------------------

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (mesi)
----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Dati relativi alla copertura assicurativa

fabbricato ubicato in via	CAP	città
---------------------------	-----	-------

capitale assicurato

Garanzie

Dati relativi al premio

premio unico	di cui costi a carico dell'Aderente	di cui imposte (maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura di cui al D.M. 239/2002)
	parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1)	

(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge

Credemassicurazioni rende noto che:

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.**
- L'Aderente ha diritto di richiedere a Credemassicurazioni le credenziali per l'accesso all'area riservata**

Il sottoscritto Aderente:

- Prende atto che Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n° 90000030ZV in nome e nell'interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti
- Dà atto che sia le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto
- Di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata
- Dichiaro di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
- Dichiaro di essere informato che, come previsto dall'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto, l'Aderente deve inviare comunicazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 4.3
- **Di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni (Mod. CRSMO03884D0226), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. CRSMO03884T0226), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali**
- Di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza
- Dichiaro che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, e che si trova in buone condizioni di staticità e manutenzione
- Dichiaro che nell'intero fabbricato almeno 50% della superficie complessiva dei piani è adibita ad abitazione civile e uffici

firma Aderente





Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A.
 Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000030ZV

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Aderente

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

Estremi dell'Adesione

progressivo n.	decorrenza dell'assicurazione	scadenza dell'assicurazione	durata dell'assicurazione (mesi)
----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

II sottoscritto Aderente dichiara, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente; art. 1.2 - Variazioni del rischio; art. 2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale; art. 3.1 - Decorrenza e durata delle coperture; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 6.1 - Dove vale la copertura; art. 7 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 8.1 - Controversie;

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA INCENDIO -> art. 11.1 - Rischi esclusi; art. 12.1 - Limiti di indennizzo;

SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE

GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI -> art. 14.1 - Rischi esclusi; art. 15.1 - Limiti di indennizzo e franchigie;

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI -> Art. 17.1 - Rischi esclusi; art. 18.1 - Limiti di indennizzo e franchigie;

GARANZIA FENOMENO ELETTRICO -> art. 20.1 - Rischi esclusi; art. 21.1 - Limiti di indennizzo e franchigie;

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO -> art. 22.2 - Obblighi in caso di sinistro

firma Aderente



Periodicità e mezzi di pagamento

Il sottoscritto Aderente dichiara di aver preso atto che Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "Premio unico" dovuto per la durata della presente Assicurazione (vedi art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione).

Consenso Privacy

Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa privacy che mi è stata fornita, autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale e la liquidazione delle prestazioni oppure dati particolari del soggetto interdetto/incapace che rappresento se ciò sia necessario per l'apertura o la gestione del rapporto contrattuale a lui riferito. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni.

firma Aderente




luogo e data

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri

Credemassicurazioni SpA
 Direttore Generale
 Claudia Ferraguti





Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Avvera Protezione Incendio: denunciemo un sinistro

- Numero di adesione _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome			
Data di nascita / /		Sesso	
Domicilio/Residenza: Via			n
Comune	Cap	Provincia	
Telefono/Fax			
E-mail			

Denuncia

Data di accadimento / / e breve descrizione della modalit :

e pertanto **richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una X):**

Sezione Incendio

Indicare probabile casistica di polizza:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- Rovina di ascensori e montacarichi
- Fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
- Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da bang sonico determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocit  supersonica
- Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli stradali non in uso o di propriet  dell'Aderente

Sezione Garanzie Integrative - Fenomeno Elettrico



Sezione Garanzie Integrative - Eventi Atmosferici

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria
- Danni causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati
- Da bagnamenti che si verificassero all'interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati
- Danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve



Sezione Garanzie Integrative - Atti Vandalici ed Eventi Socio Politici

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o atti di sabotaggio

Data _____/_____/_____

Firma (leggibile) _____

**Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36**